SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 483)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1964 (V. Stampato n. 467)

d'iniziativa dei deputati SAMMARTINO, BARTOLE, BOLOGNA, BONTADE Margherita, BOTTARI, BUFFONE, COLASANTO, DE LEONARDIS, DI GIANNANTONIO, GIGLIA, ROMANATO, RUSSO Vincenzo, RUSSO SPENA, SEMERARO, SINESIO, SORGI, TESAURO, TURNATURI, TITOMANLIO Vittoria, VALIANTE, DELL'ANDRO, DE CAPUA, MERENDA, RESTIVO, MANCINI Antonio e FODERARO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 marzo 1964

Modifica dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634 recante provvedimenti per il Mezzogiorno

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tra le spese che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a totale suo carico a norma dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono comprese quelle relative all'esproprio delle aree di rispetto interessate da servitù private o che comunque impediscono l'esecuzione delle opere di sistemazione e di restauro di cose di interesse artistico, storico ed archeologico.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere all'esproprio di immobili di cui al precedente articolo ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

I provvedimenti di approvazione dei progetti di restauro e sistemazione equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti della suindicata legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.